

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA DI

POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI,

DI INSEGNE

E

DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

(del 19 febbraio 2002)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

Richiamati:

- gli articoli 192 LOC e 23 RaLoc;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28 febbraio 2000), il regolamento d'esecuzione della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 26 giugno 2001);

Il Municipio di Biasca emana le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

DEFINIZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la posa di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme e colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque di un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali).

Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

PROCEDURA

Art. 2

Domanda

La domanda, allestita in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o presso l'Ufficio tecnico comunale.

La domanda deve essere corredata da:

- indicazione del luogo
- disegno in scala dell'impianto (dimensioni, immagini, colori e testo)
- tre fotografie dell'ubicazione precisa (altezza sull'edificio, ecc.)
- consenso scritto del proprietario del fondo se non è lo stesso richiedente

Art. 3

Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita di una licenza edilizia, secondo quanto stabilito all'articolo 7 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, è sufficiente inoltrare un'unica domanda a condizione che sia presentata con la documentazione prevista all'articolo 2.

OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4

Obbligo dell'autorizzazione

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'articolo 2 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5

Esenzioni

Non necessitano di autorizzazioni:

- gli impianti esposti in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a due settimane, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà federale, cantonale o comunale aventi caratteri di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, esercizi pubblici o uffici purché riferite alla loro attività.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6

Divieti

Può essere vietata l'esposizione di impianti che per le loro dimensioni o emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici. L'autorizzazione può essere negata se in una zona oppure su di un singolo edificio sono già stati collocati impianti in abbondanza.

Si rinvia alle disposizioni federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

TASSE

Art. 7

Tasse di decisione

L'ammontare della tassa di decisione è fissato come segue:

- a) insegne non luminose
fino a 1 mq Fr. 100.-;
per dimensioni superiori: Fr. 100.- il mq e frazione decimale arrotondata.

Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

- b) Insegne luminose
fino a 1 mq fr 200.-;
per dimensioni superiori: fr. 200.- il mq e frazione decimale arrotondata;

Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

- c) Bandiere pubblicitarie e tende:
da fr. 50 a fr. 200 per unità a seconda delle dimensioni.

- d) Lanterne e bacheche
Fr. 100.- (a corpo) per unità

- e) Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:
fino a 2 mq: fr. 150
per ogni mq in più: fr. 50

- f) Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
1. Formato F4 (cm 90.5X128) fr. 100.-
 2. Formato F200 (cm 121X170) fr. 200.-
 3. Formato F12 (cm 271X128) fr. 400.-
 4. Formato GF (cm 400X300) fr. 700.-
 5. Altri formati (a dipendenza delle dimensioni) da fr. 500 a fr. 2'000.-

Se l'impianto è luminoso o illuminato la tassa è raddoppiata.

- g) Richiami sonori

da fr. 50 a fr. 200 a dipendenza della durata della manifestazione.

h) Palloni aerostatitici

Da fr. 100 a fr. 250 a dipendenza della durata di esposizione.

i) Insegne dipinte¹

Fino a 1 mq: fr. 50.-

Per dimensioni superiori: fr. 50.- il mq e frazione decimale arrotondata.

Art. 8

Prestazioni speciali dell'autorità

Per prestazioni speciali dell'autorità e dell'amministrazione sono fissati i seguenti rimborsi spese:

- Tasse d'esame: da fr. 20 a fr. 100
- Sopralluoghi: da fr. 50 a fr. 200
- Preavvisi e consulenze: da fr. 20 a fr. 100

Art. 9

Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa fissata nel regolamento sul demanio pubblico.

Art. 10

Esenzione e riduzione

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, sarà prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggette alle tasse minime, salvo che contengano pubblicità per terzi. Le tasse e prestazioni speciali sono dovute in misura del 50% in caso di rigetto della domanda, totalmente in caso di ritiro della domanda.

Art. 11

Responsabilità del beneficiario

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia o ancora quando il suo stato non sia più doveroso.

¹ Adottata con risoluzione municipale numero 588 del 26 agosto 2003.
Pubblicata all'albo comunale dal 01 settembre 2003 al 17 settembre 2003.
In vigore dal 01 settembre 2003.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza eccettuate quelle di competenza cantonale sono punite dal Municipio con

- a. la multa
- b. la rimozione degli impianti esposti

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 13

Pubblicazione / entrata in vigore

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale no 82 del 19 febbraio 2002 ed è stata pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 21 febbraio 2002 all'11 marzo 2002.

Entrata in vigore il 1 marzo 2002.

Biasca, 19 febbraio 2002